

REGOLAMENTO RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE

B.mat Società Cooperativa Sociale

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1

In attuazione dell'art. 4, ultimo comma, dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché del Regolamento di Legacoop Nazionale (che si allega al presente), è istituita una sezione di attività denominata "Prestito Sociale" per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla legge, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia.

Art. 2

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) l'estratto della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- b) l'estratto delle relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale;
- d) l'articolo 4 dello Statuto Sociale;
- e) il presente Regolamento;
- f) il Foglio Informativo analitico;
- g) la Comunicazione del CdA che espone i risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da soci, ed illustra l'andamento della Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Art. 3

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi in regola con gli obblighi societari previsti. Possono concorrere alla raccolta di prestito anche i soci persone giuridiche.

All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4

La Legge fissa l'importo massimo di Prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il Foglio Informativo analitico di cui al punto f) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Per i soci persone giuridiche l'ammontare del prestito non è vincolato ai limiti imposti dall'art. 12 della legge 127/71 e successive modifiche, né gli interessi corrisposti sono soggetti alla ritenuta erariale di cui al comma 8 della legge 216/74 e successive modificazioni in quanto costituenti componenti del reddito fra enti persone giuridiche.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6

Alla stipula del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

Art. 7

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici e dietro presentazione del libretto. I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività inerenti il Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere presentati ogni anno in Cooperativa per la registrazione degli interessi e relativo controllo.

Art. 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito ha termine e le somme prestate cessano di produrre interessi e restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 13

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci, non è consentito il rimborso a vista. Anche a tal fine, un ammontare predefinito dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili. Tale ammontare è fissato, a decorrere dal terzo anno di applicazione del presente regolamento e per gli anni successivi, ad un valore pari al 50%. Per il primo anno, il valore di tale ammontare non potrà essere inferiore al 30% mentre per il secondo anno non dovrà essere inferiore al 40%.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa. Il Socio, o il suo delegato, dovranno firmare quietanze per i prelevamenti nonché, per convalidare i versamenti. La chiusura del libretto può essere richiesta solo dal Socio. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la

validità della delega. La Cooperativa non potrà essere ritenuta responsabile per le operazioni effettuate da delegato del Socio deceduto in caso di mancata notifica del decesso.

Art. 15

Ogni condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e indicata nel foglio informativo analitico. Il foglio informativo analitico vigente è a disposizione dei Soci prestatori presso i locali della Cooperativa.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 16

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 17

Gli interessi sul prestito dei Soci, se in contanti o assegno circolare, sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento - o tre giorni successivi se con assegno bancario - e sono dovuti fino a quello del prelevamento. Gli stessi sono calcolati annualmente e accreditati sul relativo conto, al netto della vigente ritenuta fiscale in data 31/12. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza non produce interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario [o altro mezzo di pagamento].

Art. 18 –

Il Consiglio di Amministrazione determina l'importo del saldo al di sotto del quale non sono riconosciuti interessi. Il detto importo è riportato sul foglio informativo analitico.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 19

Il prestito dei Soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1.

Ai fini della redazione del bilancio, il prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) e la relativa entità essere annotata in

nota integrativa in modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati. La nota integrativa dovrà altresì riportare:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia; $(Pat + Dm/1)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria."

In ogni caso non potrà essere immobilizzato in beni immateriali, immobili, attrezzature, impianti e partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati, più del 30% del prestito raccolto tra i soci. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito. Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 20

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 19.

In presenza degli indici di attenzione previsti dall'articolo 4 del Regolamento Quadro di Legacoop, il Consiglio di amministrazione deve adottare le misure previste dall'articolo 5 del Regolamento Quadro medesimo. I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, dalla società di revisione. Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 3 e 5 del Regolamento Quadro Legacoop, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al

Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

Art. 21

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento e i correttivi consigliati.

Art. 22

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2.

In tale comunicazione, inoltre, la cooperativa:

- espone i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 20 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;
- illustra l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
- le informazioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento Quadro di Legacoop.

Art. 23

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 19 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%), art. 20 (verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del

prestito e degli indici di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive) e art. 22 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 20, rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente o il verificarsi degli indici di attenzione, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente il Collegio Sindacale.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale ai sensi del Regolamento Quadro.

Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente, il Collegio sindacale deve:

- riferire a Legacoop secondo le procedure previste dal "Regolamento Legacoop del Prestito Sociale";
- riferire, nell'ambito della propria relazione di cui all'articolo 2429 c.c., sia le violazioni rilevate, sia la mancata adozione da parte del CdA di misure atte a rimuoverle.

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2406 c.c..

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al presente Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 25

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 26

La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse e le altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del Socio reso noto.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Art. 28

In caso di controversia si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto Sociale.

Art. 29

Il presente regolamento in materia di raccolta di prestito sociale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 16/01/2026 ed è entrato in vigore a partire dal 16/01/2026. E' stato approvato con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 2521 c.c. ed eventuali variazioni dovranno essere approvate con gli stessi criteri, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 24.